

COPERTURA RC AUTO

COSA ASSICURA LA POLIZZA

La polizza assicurativa RC Auto assicura i rischi della responsabilità civile ovvero i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli assicurati.

L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; sono esclusi i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni nonché i danni al veicolo.

COSA NON È ASSICURATO, ESCLUSIONI E RIVALSE

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- Il conducente del veicolo

e, limitatamente ai danni alle cose:

- Il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato e tutti i componenti della sua famiglia risultanti dal certificato Stato di famiglia.
- Nel caso in cui l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti del punto precedente.
- Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio.

L'assicurazione non è operante:

- se al momento del sinistro il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se al momento del sinistro il veicolo non è stato sottoposto a Revisione periodica;
- se al momento del sinistro il conducente è in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato di assicurazione in caso di ciclomotori);

La compagnia rinuncia, altresì, ad agire nei seguenti casi:

- nel caso di sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

- nei confronti dell'assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.
- nei confronti del Proprietario del veicolo indicato in polizza nel caso in cui quest'ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

La compagnia si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà e danni conseguenti a sinistri cagionati da dolo del conducente del veicolo assicurato.

MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Il massimale per la garanzia RC Auto, maggiore a quello previsto dai minimi di legge, è pari a Euro 25.000.000,00 unico sia per danni alle cose e danni alle persone.

ALTRE GARANZIE COMPRESSE

Inclusione Gancio Traino

La garanzia RC Auto è estesa alla copertura del rischio da circolazione dei veicoli che trainano un rimorchio anche per i danni da circolazione prodotti dallo stesso.

Ricorso Terzi da Incendio

L'assicurazione copre anche i danni materiali e diretti involontariamente cagionati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio dell'impianto di alimentazione del veicolo indicato in polizza, anche quando lo stesso non è in circolazione, fino a concorrenza per capitali, interessi e spese, di Euro 1.550.000,00 per periodo assicurativo.

Responsabilità Civile dei Trasporti

La polizza assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi, dei quali i trasportati stessi devono rispondere per fatto e responsabilità propri, per eventi connessi alla circolazione del veicolo assicurato.

DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'Isvap ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private e del Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto dal modulo stesso. La denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza. La denuncia può essere effettuata tramite i canali messi a disposizione da COMPASS RENT anche telefonando al numero verde 800 685158.

COMPASS RENT

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.